



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 07/03/2018

OGGETTO: **IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE MISURE PER L'ANNO 2018**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì SETTE del mese di MARZO alle ore dodici e minuti zero, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - Sindaco	Giust.	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Assessore	Sì	
	Presenti	Assenti
	2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. LUCIA PIAZZA.

Il VICESINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI -
APPROVAZIONE MISURE PER L'ANNO 2018

IL PROPONENTE
IL VICESINDACO
F.to: FIZZOTTI LUCA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 07/03/2018

Il responsabile del servizio interessato
F.to: DOTT. Laura Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 07/03/2018

Il responsabile del servizio contabile
F.to: Laura Sassetti

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tributi:

“Visto che, per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni, con la propria precedente deliberazione GC n. 25, in data 24.02.1994, esecutiva, venivano approvate, con effetto dal 01.01.1994 le tariffe anno 1994,

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1.a, della legge 28.12.2001, n. 448, che testualmente recita:

“In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.11.2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017 con il quale è stato fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 al 28.02.2018;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali,

Vista la Legge di bilancio 2018 in data 27.12.2017 n. 205 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la disciplina relativa al diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che testualmente recita:

“Art. 11 - Incentivi fiscali per il commercio.

..... omissis

10. (Comma così modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”;

Visto che, a seguito delle modificazioni apportate al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, dall'art. 10 della legge 28.12.2001, n. 448, con effetto dal 01.01.2002 è stata concessa la facoltà, a tutti i comuni di suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale limitatamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4 comma 1);

Dato altresì atto che, sempre con effetto dal 1° gennaio 2002, trovano applicazione gli aumenti della tariffa base disposta con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (in G.U. 17 aprile 2001, n. 89);

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 2001, n. 1/FL che, in ordine al diritto sulle pubbliche affissioni, testualmente recita:

“Molti dei dubbi interpretativi sono sorti in ordine alla legittimità dell’applicazione degli eventuali aumenti deliberati dal comune in base alla legge finanziaria per l’anno 2000 al diritto sulle pubbliche affissioni, tenuto conto del fatto che la relativa tariffa non è parametrata, come quella dell’imposta sulla pubblicità, al metro quadrato di superficie espositiva, ma al «foglio di dimensione fino a cm 70 x 100», ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Al riguardo è necessario precisare che il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni non è di ostacolo all’applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l’affissione all’apposito servizio comunale, poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni convenzionali del foglio pari a 70 x 100 cm non sono altro che l’espressione di una superficie equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare un semplice calcolo per trasformare in metri quadrati le dimensioni che la norma del D.Lgs. n. 507 del 1993 ha stabilito come superficie espositiva, non è certo contrario allo spirito della norma introdotta dalla legge finanziaria per l’anno 2000 e rende pertanto legittime le deliberazioni con le quali i comuni hanno esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame.”;

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni gestito in modo diretto

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 725 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

Dato atto che, con il detto regolamento comunale, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 4 del D.Lgs n. 507/1993, come modificato dell’art. 10, comma 1.b, della legge 28 dicembre 2001. n. 448 le località del territorio comunale sono state suddivise in due categorie, con l’applicazione, nella categoria speciale, della maggiorazione del 50 % delle tariffe normali;

Visto l’art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

Ritenuto di confermare per l’anno 2018 le tariffe in vigore nell’anno 2017,

Visto che, l’ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

1) di approvare le allegate tariffe, per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni che troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di differire al 31.03.2018 il termine per il pagamento dei tributi predetti riferiti all'anno 2018,

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. """

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente

D E L I B E R A

1. di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

San Nazzaro Sesia, li 07/03/2018
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : FIZZOTTI LUCA

Il Segretario Comunale
F.to: DOTT. LUCIA PIAZZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. _____, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 25.06.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to: Sara PERRI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
LI', _____
IL SEGRETARIO COMUNALE